

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

COSVIR XI - Servizio fitosanitario centrale



Il quadro normativo di riferimento


Maurizio Desantis, Cesare Petricca

Quadro normativo

- Regolamento (CE) 1107/2009 che abroga le Direttive 91/414/CEE e 79/117/CEE
- Direttiva 2009/128/CE sull'Uso Sostenibile dei prodotti fitosanitari

Effetti del processo di revisione Dir. 91/414/CEE

delle circa 1000 s.a. in commercio in almeno uno SM prima del 1993:



fonte: SANCO

Regolamento (CE) N. 1107 /2009

relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari
e che abroga le direttive del Consiglio
79/117/CEE e 91/414/CEE

E' stato scelto un regolamento per semplificare
l'applicazione e assicurare la coerenza in tutti gli
S.M.

Finalità: Eliminare gli ostacoli commerciali per i PF
Armonizzare le norme per l'approvazione di SA e per
l'immissione sul mercato di PF (comprese quelle per
riconoscimento reciproco e commercio parallelo)

...e quindi per aumentare la circolazione dei PF e
garantirne la disponibilità negli SM

STRUTTURA REGOLAMENTO

- **CAPO I: Disposizioni Generali (artt. 1 -3)**
- **CAPO II: Sostanze attive, antidoti agronomici e sinergizzanti e coformulanti (artt. 4 -27)**
- **CAPO III: Prodotti fitosanitari (artt. 28 -57)**
- **CAPO IV: Coadiuvanti (art. 58)**
- **CAPO V: Protezione e scambio dei dati (artt. 59 –62)**
- **CAPO VI: Accesso del pubblico alle informazioni (art. 63)**
- **CAPO VII: Imballaggio etichettatura e pubblicità dei P.F. e dei coadiuvanti (artt. 64 –66)**
- **CAPO VIII: Misure di controllo (artt. 67 –68)**
- **CAPO IX: Misure di emergenza (artt. 69 –71)**
- **CAPO X: Disposizioni amministrative e finanziarie (artt. 72 –79)**
- **CAPO XI: Disposizioni transitorie e finali (artt. 80 –84)**

ALLEGATI DEL REGOLAMENTO

- **All. 1:** Definizione delle zone per l'autorizzazione dei p.f.
- **All. 2:** Procedura e criteri per l'approvazione delle s.a., degli antidodi agronomici e dei sinergizzanti a norma del capo II;
- **All. 3:** Elenco di coformulanti che non possono entrare nella composizione dei prodotti fitosanitari di cui all'art. 27;
- **All. 4:** Valutazione comparativa a norma dell'art. 50;
- **All. 5:** Direttive abrogate e modifiche successive di cui all'art. 83;

Ambito di applicazione

- **SOSTANZE ATTIVE** (compresi i microorganismi)
- **PRODOTTI FITOSANITARI** (nella forma in cui sono forniti all'utilizzatore)
- **ANTIDOTI AGRONOMICI** (sostanze o preparati che si aggiungono ad un p.f. per eliminarne o ridurne gli effetti fitotossici)
- **SINERGIZZANTI** (sostanze o preparati che potenziano l'attività delle s.a. contenute nel p.f.)
- **COFORMULANTI** (sostanze o preparati presenti nella formulazione del p.f. che non può essere definito né s.a., né antidoto né sinergizzante)
- **COADIUVANTI** (sostanze o preparati che rafforzano l'efficacia del p.f.)

Aspetti innovativi

- Introduzione dei **criteri di cut-off**, per escludere a priori le sostanze attive identificate come pericolose per la salute dell'uomo, degli animali o dell'ambiente
- Introduzione di **procedure autorizzative diversificate** a seconda del tipo di sostanza attiva approvata (s.a. basso rischio, s.a. di base)
- Introduzione del principio della valutazione comparativa e del principio della sostituzione per le sostanze attive approvate come **candidate alla sostituzione**
- Introduzione del concetto di autorizzazione zonale per garantire una reale applicazione del **mutuo riconoscimento**
- Introduzione di procedure armonizzate e semplificate per il rilascio delle autorizzazioni tramite il **commercio parallelo**

Le zone

L'Europa è divisa in macroaree, comprendenti più Stati membri, considerate omogenee per caratteristiche climatiche e per pratiche agricole.

- **Zona A** – Nord: Danimarca, Estonia, Lettonia, Lituania, Finlandia, Svezia
- **Zona B** – Centro: Belgio, Repubblica ceca, Germania, Irlanda, Lussemburgo, Ungheria, Paesi Bassi, Austria, Polonia, Romania, Slovenia, Slovacchia, Regno Unito
- **Zona C** – Sud: Bulgaria, Grecia, Spagna, Francia, Italia, Cipro, Malta, Portogallo

Regolamento (CE) n. 1107/2009 le tempistiche

- **Pubblicazione in GUCE: 24 novembre 2009**
- **Entrata in vigore: 20 giorni dopo la pubblicazione**
- **Applicazione: dal 14 giugno 2011**

MISURE ATTUATIVE

Gli allegati della direttiva 91/414/CEE saranno trasposti nel Regolamento CE 1107/2009 con specifici regolamenti

Quadro sintetico sulle sostanze approvabili e durata dell'approvazione

- **Normale:** durata approvazione 10 anni, durata rinnovo 15 anni;
- **Di base:** durata approvazione teoricamente illimitata
- **A basso rischio:** durata approvazione 15 anni, durata rinnovo 15 anni;
- **Candidate alla sostituzione:** durata approvazione 7 anni, durata rinnovo 7 anni

Autorizzazione di prodotti fitosanitari

E' disposta dall'articolo 28 che impone che nessun prodotto fitosanitario venga immesso sul mercato o autorizzato se non autorizzato nello SM interessato.

Deroghe:

- *Prodotti contenenti esclusivamente sostanze di base*
- *Prodotti utilizzati a fini di ricerca*
- *Destinazione ad altro SM o paesi terzi*
- *Commercio parallelo*

PROCEDURA DI REGISTRAZIONE: 2 tipi

- **Autorizzazione “zonale”**: sarà la più comune. La domanda è presentata in più stati della stessa zona con uno di questi che svolgerà il ruolo di relatore e rilascerà per primo l’autorizzazione
- **Mutuo riconoscimento**: Nel caso in cui una autorizzazione sia stata rilasciata in uno (o più) Stato di una zona ma non ancora nello SM in cui viene effettuata la richiesta

...COME CI STIAMO PREPARANDO

- Previsto un data-base zonale delle domande di autorizzazione
- In fase di sviluppo data-base comunitario sulle autorizzazioni
- Previsto uno Steering Committee zonale ed uno inter-zonale
- Sviluppo di linee guida “ad hoc”

Diserbanti e impiego extra-agricolo

DECRETO LEGISLATIVO 17 marzo 1995, n.194

Attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari

Art. 5, comma 22

Le Regioni e le Province autonome regolamentano, per i prodotti fitosanitari autorizzati:

- a) l'impiego per scopi non agricoli di quelli ad attivita' diserbante;
- b) il trattamento con mezzi aerei in casi eccezionali e di dimostrata necessita', di quelli autorizzati per lo scopo specifico.

Regione Emilia-Romagna

Delibera N. 1469 del 7 settembre 1998

“Impiego di diserbanti in aree extra-agricole”

- Prevede che chiunque, per sé o per conto terzi, distribuisca PF ad azione diserbante su aree extra-agricole debba darne preventiva comunicazione a UU.SS.LL., sezioni territoriali ARPA e Comuni interessati almeno 5 giorni prima del trattamento
- Individua in modo preciso le aree extra-agricole

Delibera N. 1469

- Per ogni prodotto distribuito deve essere rispettato il campo di impiego e le modalità di applicazione riportate nell'etichetta del PF;
- Pone particolare attenzione all'inquinamento delle acque superficiali e di falda;
- Nel caso che il trattamento venga effettuato in aree con possibilità di accesso ai non addetti le stesse devono essere opportunamente delimitate ed i trattamenti vanno effettuati in orari in cui è minore la possibilità di transito;

Delibera N. 1469

- Devono essere utilizzati sistemi che consentono il trattamento localizzato;
- Il personale operativo deve essere dotato di idonei mezzi di protezione individuali;
- Le macchine per la distribuzione devono essere revisionate almeno una volta all'anno;
- UU.SS.LL. in accordo con ARPA devono attivare monitoraggi.

Direttiva 2009/128/CE sull'Uso Sostenibile dei prodotti fitosanitari

Ha l'obiettivo di dare attuazione ai contenuti della strategia tematica per l'uso sostenibile dei pesticidi" prevista dal Sesto programma d'azione in materia di ambiente, adottato dal Parlamento Europeo e dal Consiglio con Decisione n.1600/2002/CE.

In particolare la strategia tematica prevede che si intervenga sulle attività agricole, sull'alimentazione, sulla popolazione in generale e sulle risorse naturali.

Strategia sull'uso sostenibile

- ✓ minimizzare i pericoli e i rischi per la salute umana e per l'ambiente;
- ✓ migliorare i controlli sull'impiego;
- ✓ ridurre il rischio sostituendo le s.a. più pericolose con alternative più sicure;
- ✓ promuovere prod. integrata e bio
- ✓ definire un sistema di monitoraggio sui risultati raggiunti attraverso indicatori appropriati

Art. 4 - Piani d'Azione Nazionali

Gli SM adottano PAN per definire i propri obiettivi, misure e tempi per la riduzione dei rischi compresi pericoli connessi agli agrofarmaci e della dipendenza da tali sostanze

1. Ogni SM elabora un Piano d'Azione Nazionale
2. Alla redazione del PAN partecipano tutte le parti interessate
3. I Piani d'azione nazionali devono essere approvati entro 3 anni dalla entrata in vigore della Direttiva, e devono essere trasmessi alla CE e agli altri SM
4. I PAN dovranno essere periodicamente aggiornati (5 anni)

Art. 5 - Formazione

Tutti gli utilizzatori professionali, i distributori e i consulenti dovranno seguire dei corsi di formazione a seguito dei quali verrà rilasciato un certificato

1. La formazione deve essere adeguata tenuto conto dei ruoli e delle responsabilità.
2. La formazione dovrà garantire una sufficiente conoscenza degli argomenti elencati nell' All. 1

Formazione – Allegato 1

1. la legislazione riguardante i prodotti fitosanitari ed il loro utilizzo;
2. i rischi e i pericoli associati ai prodotti fitosanitari, in particolare:
 - rischi per l'uomo (sintomi di avvelenamento da agrofarmaci e misure di pronto soccorso);
 - rischi per l'ambiente (piante “non-target”, insetti utili, animali selvatici, biodiversità ecc.);
3. strategie e tecniche di produzione integrata e biologica;

Formazione - Allegato 1

1. introduzione all'utilizzo di sistemi di supporto alle decisioni per la scelta dei agrofarmaci ;
2. corretta manipolazione, stoccaggio e miscelazione dei agrofarmaci , smaltimento dei contenitori vuoti;
3. corretto utilizzo delle attrezzature (manutenzione, controlli periodici) tecniche di irrorazione (ugelli antideriva, antigocciolamento);
4. Strutture di monitoraggio sanitario;
5. Registro dei trattamenti

Art. 6 – prescrizioni per la vendita di pesticidi

1. I distributori di PF classificati come tossici o molto tossici devono avere tra i loro impiegati almeno una persona in possesso del “certificato” che deve essere presente e disponibile a fornire informazioni ai clienti riguardo l’uso dei prodotti fitosanitari.
2. I prodotti fitosanitari autorizzati per l’uso professionale devono essere venduti esclusivamente agli utilizzatori professionali.
3. I distributori che vendono prodotti fitosanitari per uso non-professionale devono fornire informazioni generali riguardo ai rischi legati al loro uso e stoccaggio.

Art. 10 – Informazioni per il pubblico

Gli Stati membri possono includere nei loro piani d'azione nazionali disposizioni in materia d'informazione delle persone che potrebbero essere esposte al rischio di dispersione dei prodotti irrorati.

Art. 12 - Riduzione dell'uso di pesticidi o dei rischi in aree specifiche

Gli Stati membri, tenuto conto dei necessari requisiti di igiene e incolumità pubblica, della biodiversità o dei risultati delle pertinenti analisi del rischio, assicurano che **l'uso di pesticidi sia ridotto al minimo o vietato in specifiche aree**. Sono adottate adeguate misure di gestione del rischio e vengono presi in considerazione, in primo luogo, l'uso di prodotti fitosanitari a basso rischio, quali definiti nel regolamento (CE) n. 1107/2009, nonché misure di controllo biologico.

...Art. 12

Le specifiche aree in questione sono le seguenti:

- a) le aree utilizzate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili quali definiti all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1107/2009, quali parchi e giardini pubblici, campi sportivi e aree ricreative, cortili delle scuole e parchi gioco per bambini, nonché in prossimità di aree in cui sono ubicate strutture sanitarie;
- b) le aree protette di cui alla direttiva 2000/60/CE o altre aree designate a fini di conservazione a norma delle disposizioni delle direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE;
- c) le aree trattate di recente frequentate dai lavoratori agricoli o a essi accessibili.

...una rapida occhiata ad alcuni articoli

Art. 8 - Ispezione delle attrezzature in uso

Art. 9 - Irrorazione aerea

Art. 11 - Misure specifiche per la tutela dell'ambiente acquatico e dell'acqua potabile

Art. 13 - Manipolazione e stoccaggio dei pesticidi e trattamento dei relativi imballaggi e delle rimanenze

Misure già attuate in Italia

DIFESA INTEGRATA

- Nel 1987 l'Italia ha approvato il I Piano nazionale di difesa integrata.

FORMAZIONE

- Dal 1968 gli utilizzatori ed i venditori di prodotti fitosanitari hanno una specifica autorizzazione all'acquisto ed una abilitazione alla vendita
- Dal 2001 gli utilizzatori ed i venditori per ottenere e rinnovare questa autorizzazione devono frequentare obbligatoriamente un corso di formazione ogni 5 anni. E' prevista anche una valutazione specifica.

REGISTRO DEI TRATTAMENTI

- Dal 2001 è obbligatoria la tenuta di un "Registro dei trattamenti", per le Aziende in IPM era obbligatorio dal 1994.

Considerazioni

- Tutela della salute umana e salvaguardia dell'ambiente
- Scelta di tecniche e soluzioni a minore impatto (i prodotti non sono tutti uguali)
- Formazione professionale
- Promozione di comportamenti corretti nella gestione dei PF (manipolazione, stoccaggio, applicazione ecc..)

Considerazioni

L'uso sostenibile dei pesticidi richiede un salto di qualità in termini di formazione:

- miglioramento delle capacità tecniche degli operatori nella scelta dei prodotti e delle modalità di applicazione degli stessi (*Integrated Pest Management e Integrated Crop Management*),
- efficacia e integrazione dei servizi di assistenza tecnica pubblici e privati,
- applicazione di sistemi di irrorazione innovativi e controllati periodicamente
- conoscenza a livello territoriale e “in continuo” delle condizioni meteo-climatiche e fitosanitarie.

Piani d'Azione Nazionali (PAN)

- definiti entro 3 anni
- fissano: obiettivi quantitativi, le misure e i tempi per la riduzione dei rischi legati all'utilizzo dei PF sulla salute umana e sull'ambiente
- promuovono: lo sviluppo e l'introduzione della difesa integrata e di tecniche alternative
- fissano gli indicatori per controllare l'impiego di PF che destano particolare attenzione

La prima bozza del Piano d'Azione Nazionale (PAN)
è stata presentata il 22 ottobre 2009

E' consultabile sul sito www.reterurale.it

*Tutti i contributi ricevuti saranno valutati nella fase di
redazione della versione definitiva del P.A.N.*

Sono pervenuti contributi da parte di:
OP, ordini professionali, liberi professionisti, associazioni
di imprese di fitofarmaci, Regioni, gruppi di lavoro a
carattere scientifico, agricoltori...

*Tutti sono concordi che la Direttiva è una grande
opportunità di qualificazione per l'intera filiera agricola*

La FORMAZIONE è il presupposto fondamentale

..... è solo attraverso la partecipazione di tutte le figure del mondo agricolo che si può pervenire ad un PAN realmente condiviso e utile ad un innalzamento degli standard qualitativi della nostra agricoltura.

Le prossime tappe

- criteri di delega per recepimento Direttiva (legge comunitaria)
- recepimento con decreto legislativo (2011)
- conclusione delle consultazioni
- definizione del PAN (2012)
- notifica alla Commissione UE delle misure per l'applicazione della difesa integrata (2013)

Grazie per l'attenzione